



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di MANTOVA Dott. Marco Morselli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2161/17 del R.G. Affari Contenziosi, promossa

DA

residente in

 **GLOB CONSUMATORI**
Associazione Nazionale Consumatori

- RICORRENTE

CONTRO

- PREFETTO DI MANTOVA, quale organo periferico del Ministero degli Interni.

- RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento d'infrazione al Codice della Strada.

CONCLUSIONI:

- **Parte ricorrente:** chiede, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'annullamento dello stesso. **In subordine:** chiede disporsi l'applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- **Parte resistente:** si rimette alle determinazioni del giudicante, chiedendo la compensazione delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

N.	756/17	SENT.
N.	2161/17	R. G.
N.		REP.
N.	6684/18	CRON.

GIUDICE DI PACE
Dott. Marco Morselli

Con ricorso depositato in data 31 agosto 2017, _____ e proponeva opposizione avverso il verbale d'infrazione nr. 700013421016 elevato dalla Sezione di Polizia Stradale di Mantova, per violazione dell'art. 142 c. 9 del c.d.s., nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità ivi indicate, da intendersi in tale sede integralmente trascritte.

Instava il ricorrente per l'annullamento dell'opposto provvedimento, ex ceteris eccependone l'illegittimità, atteso che la rilevazione della velocità era avvenuta in modo non conforme a quanto previsto dalla normativa – alcuna cartellonistica non essendo stata collocata al fine di segnalare la presenza di postazione mobile di rilevamento della velocità ed alcunché non fosse stato dichiarato a verbale sia sulla tipologia della postazione che sulla obbligatoria revisione dello strumento.

Costituendosi in giudizio, confermava la parte resistente le controdeduzioni del Comando accertatore; laddove era evidenziato come i dispositivi impiegati nell'accertamento della violazione dei limiti massimi di velocità fossero soggetti ad approvazione del prototipo e, prima di essere posti in funzione, sottoposti anche a verifiche iniziali di taratura e funzionalità. Altresì osservava come gli organi di polizia stradale, in sede di effettuazione del controllo, dovessero assicurarsi che la postazione fosse efficacemente segnalata e resa visibile e come, nel caso di specie, il segnale fosse posto a ben 1.900 metri dalla postazione.

All'udienza del 22 novembre 2017, fissata per la comparizione delle parti; sulle conclusioni come in atti della sola parte ricorrente, il Giudice di Pace emetteva il dispositivo di sentenza di cui in appresso.

In diritto va premesso che, come per costante insegnamento, l'oggetto

IL GIUDICE DI PACE
DI MANTOVA

dell'opposizione ex artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689 – siccome novellati dal D.L.G. 1° settembre 2011, n. 150 - non consista tanto nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo quanto invece della legittimità della stessa pretesa sanzionatoria.

La stessa Suprema Corte, sulla scorta di pronunce già risalenti nel tempo (cfr. Cass. civ. I, 13 marzo 1993, n. 3027) ha ribadito il concetto dell'abbandono della tradizionale presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a fronte della quale era l'opponente a dover fornire la prova del contrario, attualmente non operando più a sfavore del medesimo la stessa situazione di insufficienza di prove, contrariamente ai principi vigenti in tema di ripartizione degli oneri probatori.

Conseguentemente il sindacato del giudice attiene non tanto all'operato della pubblica amministrazione, da presumersi lecito fino a prova contraria, ma alla responsabilità dell'opponente, la quale gli va dimostrata nel giudizio.

Ciò posto, vero è che, con circolare – n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 – del 14 agosto 2009, il Ministero dell'Interno aveva a precisare che, quanto alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità - ben visibili, oltre che preventivamente segnalate, ex art. 142 comma 6 bis c.s. – il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata, dovesse essere garantito mediante l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa, la cui distanza massima dalla postazione non fosse superiore a km 4 e tale per cui tra il segnale e la postazione non fossero presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

All'uopo particolarmente evidenziava che, quanto alle postazioni mobili, le

IL GIUDICE
DEVE
VERIFICARE
L'ESISTENZA
DEI SEGNALE

stesse avrebbero dovuto essere segnalate con segnali stradali temporanei, non risultando coerente con la tipologia utilizzata e con l'esigenza di credibilità che il messaggio segnaletico deve fornire l'utilizzazione di segnaletica permanente; seppur non vietata dalla legge ma da utilizzarsi unicamente allorquando la posizione dei dispositivi fosse stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego, nel tratto di strada considerato, non fosse occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assumesse il carattere di sistematicità. Altresì rilevava come siffatta esigenza di informazione preventiva potesse essere soddisfatta attraverso l'impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa e, quanto alla visibilità, le stesse avrebbero potuto essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero, in alternativa, su altro veicolo della Pubblica Amministrazione, con la collocazione su di esso od in corrispondenza dello stesso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.

Sul punto, nondimeno, vero è altresì che la Suprema Corte, con ordinanza n. 5997 – Sez. VI - del 14 marzo 2014, aveva a chiarire come dovesse ritenersi indispensabile, ai fini della validità del procedimento amministrativo, che i verbalizzanti indicassero tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento, ivi compresa l'indicazione relativa alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo della velocità.

Orbene, nella fattispecie, all'esito dell'istruttoria dibattimentale; in difetto

IL GIUDICE
DELLA
COSTITUZIONE
14 MARZO 2014
N. 5997

d'ulteriori emergenze – neppure desumibili ‘per tabulas’ dal verbale - né, del resto, comunque specificamente contestando la parte resistente i fatti posti dal ricorrente a fondamento dell’opposizione – si da pertanto aversene l’acquisizione alla verità processuale sulla scorta dei canoni di cui all’art. 115 c.p.c. - delle eccezioni ricorrenti va ritenuta la fondatezza e, per tali motivi – da valutarsi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore - conseguentemente l’opposizione meritevole di accoglimento.

In ordine alle spese di giudizio, infine; attese la natura e l’oggetto del presente, la vigenza dei principi processualcivilistici, è conforme a giustizia disporne la totale compensazione.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, ogni diversa istanza eccezione e deduzione reietta;

visto l’art. 7 D. L. G. 1° settembre 2011 n. 150;

ACCOGLIE l’opposizione avanzata da LA SPINA Salvatore con ricorso depositato nella Cancelleria di questo Ufficio il 31 agosto 2017;

ANNULLA il verbale d’infrazione nr. 700013421016 elevato dalla Sezione di Polizia Stradale di Mantova in seguito ad accertamento del 25 agosto 2017 con il quale si intimava a _____ di pagare la complessiva somma di € 532,00 a titolo di sanzione amministrativa.

Compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Mantova, li 22 novembre 2017

Il Giudice di Pace

Dott. Marco Morselli



IL CANCELLIERE GIUDIZIARIO
Dott. ssa Cecilia Vicenzi